

## COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE CULTURALE

Il giorno diciassette del mese di maggio dell'anno duemiladodici, in Milano, Via Monte Amiata,5 presso lo studio del dott. O. Vetrano, sono comparsi i signori :

- **VILLA Paola** nata a Milano il 22 aprile 1960 residente in Milano via V. Monti, 33 Codice fiscale VLLPLA60D62F205W;
- **RICCA ROSELLINI Silvia** nata a Milano il 14 settembre 1959 residente in Milano in via Pisani Dossi,8 Codice fiscale RCCSLV59P54F205Q;
- **FAVARA Alberto** nato a Cernusco sul Naviglio il 01 agosto 1982 residente a Cernusco sul Naviglio (MI)in via U. Foscolo,24 Codice fiscale FVRLRT82M01C523N;
- **TARDITO Andrea** nato a TORINO il 22 settembre 1963 residente a Scarnafigi 12030(CN) in Via Ballario,1 Codice fiscale TRDNDR63P22L219L;
- **COZZI Milena Giovanna** nata a Milano il 17 gennaio 1951 residente in Settimo Milanese via Pietro Mascagni 19 Codice fiscale CZZMNG51A57F205V

Detti comparenti stipulano e convengono quanto segue:

- 1) E' costituita una Associazione Culturale, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, sotto la denominazione:

" ASSOCIAZIONE ART9"

- 2) L'Associazione ha sede legale in Milano, Via Vincenzo Monti, 33;
- 3) L'Associazione ha lo scopo di:
  - creare e promuovere sinergie mirate alla valorizzazione e conservazione dei beni culturali;
  - istituire, organizzare e promuovere la formazione nei settori della valorizzazione del territorio, nella conservazione e restauro dei beni culturali, nel turismo culturale;
  - contribuire a diffondere la cultura della conservazione, gestione, cura e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;
  - contribuire a diffondere un corretto approccio metodologico al restauro dei monumenti e dei beni culturali;



- sviluppare la conoscenza di monumenti e luoghi attraverso la scoperta delle storie e delle vicende che li accompagnano e la loro matericità;
  - promuovere la conoscenza, l'applicazione e la diffusione delle tecnologie e delle potenzialità informatiche applicate ed applicabili al settore dei beni culturali;
  - proporsi quale luogo di confronto, anche virtuale, su temi legati alla conoscenza, valorizzazione e conservazione dei monumenti e beni culturali;
  - divulgare la conoscenza e contribuire alla tutela delle Arti Applicate e dei loro prodotti.
- 4) L'Associazione è amministrata e svolge la propria attività in conformità e sotto l'osservanza delle norme contenute nello statuto che costituisce parte integrante del presente atto costitutivo, e che si allega sotto la lettera "A";
- 5) I componenti nominano il Consiglio Direttivo composto da numero 3 (tre) membri, così costituito:
- Villa Paola, Presidente;
  - Silvia Ricca Rosellini, Vice Presidente;
  - Milena Cozzi, Segretario e Tesoriere.
- 6) La dottoressa Villa Paola viene incaricata di compiere tutti gli atti amministrativi necessari e richiesti dalla Legge in materia di Associazioni Culturali, nonché di apportare al presente atto ed all'allegato Statuto tutte le modifiche a tali fini richieste dalle Autorità amministrative competenti.

Il presente atto viene sottoscritto, in numero 3 (tre) esemplari, alle ore 16 e trenta.

Paola VILLA

Silvia RICCA ROSELLINI

Alberto FAVARA

Andrea TARDITO

Milena COZZI

*[Handwritten signatures of Paola Villa, Silvia Ricca Rosellini, Alberto Favara, Andrea Tardito, and Milena Cozzi]*

AGENZIA DELLE ENTRATE  
UFFICIO DI MILANO



REGISTRATO IN DATA 5 GIU 2012  
AL R. 6368  
IMPOSTE SOLTTE 168,00  
C. 12

Per delega del Direttore Provinciale  
Orazio Andrea Passamonte  
Il Funzionario  
Giuseppe Ruscica



## **Statuto dell'Associazione culturale Art9**

### **Art. 1 Costituzione e sede**

**1.1)** E' costituita l'Associazione Culturale denominata "Associazione Art9".

L'Associazione Art9 è una libera Associazione di fatto, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

**1.2)** L'Associazione ha sede in Milano, Via Vincenzo Monti 33.

**1.3)** L'Associazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

**1.4)** Le finalità dell'associazione si esplicano a livello nazionale, con collegamenti in sede internazionale.

**1.5)** L'Associazione potrà costituire rappresentanze e uffici in Italia, Europa e all'estero per svolgere attività di sviluppo e di promozione dell'associazione stessa.

### **Art. 2 Scopi dell'Associazione**

L'Associazione Art9 persegue i seguenti scopi:

- creare e promuovere sinergie mirate alla valorizzazione e conservazione dei beni culturali;
- fare formazione nei settori della valorizzazione del territorio, nella conservazione e restauro dei beni culturali, nel turismo culturale;
- contribuire a diffondere la cultura della conservazione, gestione, cura e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;
- contribuire a diffondere un corretto approccio metodologico al restauro dei monumenti e dei beni culturali;
- sviluppare la conoscenza di monumenti e luoghi attraverso la scoperta delle storie e delle vicende che li accompagnano e la loro matericità;

- promuovere la conoscenza, l'applicazione e la diffusione delle tecnologie e delle potenzialità informatiche applicate ed applicabili al settore dei beni culturali;
- proporsi quale luogo di confronto, anche virtuale, su temi legati alla conoscenza, valorizzazione e conservazione dei monumenti e beni culturali;
- divulgare la conoscenza e contribuire alla tutela delle Arti Applicate e dei loro prodotti.

### **Art. 3 Attività**

L'associazione Art9 per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

- organizzare (in proprio e per conto di terzi) convegni, conferenze, dibattiti, seminari, eventi, concerti, mostre, ed altre eventuali iniziative di gruppo anche tramite sistemi on-line;
- organizzare (in proprio e per conto terzi) corsi teorico/pratici, workshop, stage di formazione integrando i programmi formativi di studenti universitari, delle Accademie e dei corsi di restauro e di operatori del settore;
- pubblicare articoli, e-book, saggi, cataloghi, atti di convegni;
- promuovere iniziative e progetti culturali legati al territorio;
- creare reti mettendo in collegamento i diversi protagonisti della filiera integrando le competenze di ciascuno al fine di rendere attuabili progetti comuni, attivando rapporti di collaborazione con Enti pubblici e privati, liberi professionisti, imprese ed altre associazioni;
- diffondere la conoscenza, contribuire alla tutela e alla conservazione degli archivi di architetti, artisti, fotografi, *designer* e restauratori;
- fornire tutti quei servizi che nel corso della sua attività l'associazione riterrà utile integrare a quelli sopra espressi.

#### **Art. 4. Attività strumentali, accessorie e connesse**

**4.1)** L'Associazione può svolgere ogni attività ritenuta necessaria, utile od opportuna per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, e quindi ogni attività economica, finanziaria, patrimoniale, immobiliare o mobiliare, purché consentita dalla legge.

**4.2)** L'Associazione può inoltre partecipare, anche in forma diretta, alla costituzione o alla attività di altri soggetti aventi scopi analoghi o connessi al proprio, o comunque utili per il perseguimento dei propri fini, qualunque sia la loro natura giuridica e ciò anche tramite l'acquisto e la sottoscrizione di quote od azioni di società di capitali.

**4.3)** L'Associazione non potrà comunque svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non si tratta di attività ad esse direttamente connesse.

#### **Art. 5. Soci**

L'associazione Art9 è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Sono soci dell' Associazione le persone fisiche. Possono comunque essere Soci anche Enti di varia natura, organismi cooperativi ed associativi, che si ispirano nella loro azione alle finalità di cui all' art. 2 e sono rappresentati nella Associazione a mezzo di persona designata al momento della richiesta di adesione e sostituibile in ogni momento con comunicazione scritta dell' ente di provenienza.

I Soci si dividono nelle seguenti categorie:

soci fondatori;

soci ordinari;

soci onorari.

Sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e che versano la quota di ingresso di cui all'art. 9, nonchè coloro che sono ammessi con tale qualifica con delibera del Consiglio Direttivo e che versano la suddetta quota.

Sono soci ordinari persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

Sono soci onorari persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione oppure allo sviluppo dell'associazione. I soci onorari sono esonerati dal versamento di quote annuali.

Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

Le eventuali delibere di reiezione della domanda di ammissione non debbono essere motivate.

#### **Art. 6. Ammissione degli associati**

L'ammissione degli associati avviene su domanda degli interessati al Consiglio direttivo, corredata da dati anagrafici e codice fiscale, nonché da idonea dichiarazione di accettazione dei regolamenti istituiti presso l'Associazione.

Per i soci di età inferiore ai 18 anni è necessaria l'autorizzazione di un genitore o di un tutore per l'adesione all'Associazione.

La domanda di ammissione è accolta entro 30 giorni dalla richiesta.

Il richiedente acquisirà, ad ogni effetto, la qualifica d'associato al momento del rilascio della tessera sociale e si impegnerà al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria.

Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al Collegio dei probiviri.

#### **Art. 7. Doveri degli associati**

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli associati ad osservare e eseguire le decisioni prese dai singoli organi dell'associazione nel rispetto delle proprie competenze statutarie, essi sono tenuti a mantenere il

riserbo sulle iniziative dell'Associazione fino a delibera di pubblicità da parte del Consiglio Direttivo.

In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla Associazione.

I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei Probiviri.

#### **Art. 8. Perdita della qualifica d'associato**

La qualifica di associato può venire meno in seguito ai seguenti eventi:

1. per dimissioni dell'associato,
2. per decadenza di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
3. per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo:

Il socio uscente, così come il socio espulso, e i loro eredi non possono richiedere la restituzione della quota associativa versata, né vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione e perdono immediatamente tutti i diritti, i doveri, le qualifiche e le cariche sociali.

Al fine di mantenere aggiornato l'elenco degli associati, il Consiglio Direttivo procederà, entro il primo mese di ogni anno, a revisionare la lista degli associati.

#### **Art. 9. Entrate dell'Associazione**

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite:

- beni, immobili e mobili;
- contributi;
- donazioni e lasciati;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrata.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo.

La quota associativa annuale è fissata con delibera del consiglio direttivo anche in misura differenziata per fasce di età o per condizioni economiche e sociali dei Soci.

I contributi straordinari sono quelli ottenuti in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario, da contributi dello Stato, di Enti e Istituzioni pubbliche e private, da donazioni, elargizioni, contributi e sottoscrizioni che provengano in qualunque modo alla associazione e dalle entrate derivanti dalle proprie attività e servizi, lasciti ereditari, da rimborsi derivanti da convenzioni e da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### **Art. 10. Esercizi dell'Associazione**

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno, tranne il primo esercizio che inizia a far data dall'atto costitutivo stesso.

L'amministrazione e la tenuta della contabilità dell'associazione sono affidate al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il Bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

#### **Art. 11. Organi dell'Associazione**

Gli organi dell'Associazione sono:

- l' Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Vice presidente
- il Segretario generale;



- Il Collegio dei revisori, ovvero il revisore;
- Il Collegio dei probiviri.

#### **Art. 12. Partecipazione all'assemblea**

L'assemblea dei soci è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, se in regola con il versamento della quota annuale. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, da un membro del Consiglio Direttivo.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

Il socio può farsi rappresentare da altro associato, ogni membro dell'Associazione non può ricevere più di 3 (tre) deleghe

La convocazione dell'assemblea deve avvenire attraverso l'invio di comunicazione scritta, anche con posta elettronica, e comunque con ogni mezzo idoneo, almeno cinque giorni prima della data fissata.

#### **Art. 13. Compiti dell'assemblea**

L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori, oppure il Revisore, il Collegio dei Probiviri;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva il regolamento interno;
- delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione. Delibera, inoltre, su

ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

#### **Art. 14. Composizione del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di componenti da 3 a 9 compreso Il Presidente e il Vice Presidente, nominati dall'Assemblea ordinaria e scelti tra gli associati.

Esso elegge nel suo seno: il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere Economo.

I primi componenti del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno 2 (due) membri e delibera a maggioranza. In caso di parità di voto, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche associative. Al termine del mandato i Consiglieri possono essere rieletti.

I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'assemblea con maggioranza di 2/3 (due terzi) dei soci, sia in prima che in seconda convocazione.

#### **Art. 15. Votazioni del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti

I Consiglieri sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sulle discussioni e decisioni consiliari. Soltanto il Consiglio Direttivo con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia conveniente e opportuno dare pubblicità all'esterno.

#### **Art. 16. Competenze del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo, nominato dall'assemblea dei soci, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Al Consiglio Direttivo spettano quindi le seguenti funzioni:

- la gestione dell'associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dallo statuto e dall'assemblea ed in particolare il compimento degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- l'ammissione alla associazione di nuovi aderenti;
- la predisposizione del bilancio consuntivo e preventivo e del rendiconto annuale, nonché di tutti gli adempimenti di natura fiscale e previdenziale;
- la facoltà di istituire comitati, dotandoli di particolari poteri, o di delegare parte dei propri poteri o di affidare incarichi ad alcuni membri del consiglio o ad altri, anche estranei all'assemblea, in nome e per conto dell'associazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- convocare l'Assemblea;
- predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'Assemblea;
- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
- rilasciare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci;
- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione dei nuovi soci;
- redigere l'eventuale regolamento interno;

- svolgere tutte le necessarie attività di natura amministrativa e gestionale finalizzate al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

**Art. 17. Compiti Presidente, Vicepresidente, Segretario e  
Tesoriere**

Il Presidente dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei confronti dei soci che dei terzi; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali.

Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Il Segretario Generale propone al consiglio direttivo le iniziative da assumere e cura l'attuazione delle sue deliberazioni e il funzionamento dell'associazione.

Il Tesoriere cura la gestione amministrativa dell'associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo, accompagnandoli con apposita relazione.

Le funzioni di Segretario Generale e di Tesoriere possono essere svolte anche dalla medesima persona.

In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle sue funzioni lo stesso viene sostituito dal Vice Presidente in ogni sua attribuzione.

**Art. 18. Organo di revisione**

Il Collegio dei Revisori, ove nominato, è composto da tre membri, preferibilmente iscritti all'albo dei Revisori dei Conti, anche non soci, eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può nominare anche un Revisore Unico preferibilmente iscritto nell'apposito Albo.

L'Organo di Revisione, collegiale o monocratico, verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità e il rispetto delle norme in materia tributaria.

Redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo e, su richiesta, rilascia pareri su determinati atti e documenti di natura contabile e fiscale.

L'Organo di Revisione dura in carica 3 (tre) anni e può essere rieletto.

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Se non è previsto un compenso all'atto della nomina, l'incarico si presume gratuito.

#### **Art. 19. Collegio dei probiviri**

Il Collegio dei probiviri è composto da tre soci eletti in assemblea. Dura in carica tre anni.

Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

#### **Art. 20. Gratuità delle cariche**

Tutte le cariche elettive sono gratuite e attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute a ragione dell'incarico, regolarmente documentate.

#### **Art. 21. Scioglimento e liquidazione**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria che deve tenersi, in caso di scioglimento, con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) di soci fondatori.

**Art. 22 Modifiche dello statuto**

Le modifiche al presente statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria che deve tenersi, in caso di modifiche statutarie, con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) di soci fondatori.

**Art. 23. Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.